



Comitato  
Sindacale  
Assicurazione  
Postelegrafonici

## RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE E AMMANCHI DI CASSA

*Il nostro lavoro ci espone al rischio di incorrere in responsabilità civili e patrimoniali, alle quali, per gli operatori che maneggiano denaro si aggiunge il rischio di ammanco cassa.*

*Noi ti consigliamo di aderire alla polizza collettiva di categoria gestita dal CSAP.*



(Comitato Sindacale Assicurazione Postelegrafonici):

è stato costituito dai sindacati di categoria aderenti a cgil-cisl-uil oltre 70 fa con lo scopo di tutelare le lavoratrici ed i lavoratori delle poste con delle polizze assicurative contro i rischi che si incontrano nel lavoro e fuori dal lavoro. Le condizioni concordate con generali italia spa (in precedenza ina assitalia) sono così vantaggiose che nessun'altra Compagnia assicurativa ha mai potuto proporre soluzioni migliori. Questo a posto al riparo da speculatori di ogni sorta questa categoria di lavoratori.

Questo insieme di soluzioni permettono alle lavoratrici ed ai lavoratori di avere tutele certe a fronte dei molteplici rischi.

Le polizze csap permettono di avere coperture soddisfacenti a fronte di costi bassi che vengono riscossi mensilmente sullo stipendio senza nessun costo aggiuntivo.

Nell'istruzione della pratica di sinistro, il CSAP offre un'assistenza puntuale e precisa che si articola su diversi livelli: ci si può avvalere della struttura sindacale, del call center dedicato 06.515741 o tramite l'area riservata **my csap**, naturalmente il referente CSAP di zona è a completa disposizione per ogni esigenza; le tutele e l'assistenza offerta dal CSAP producono effetti concreti nel momento in cui occorrono e permettono al lavoratore di consultare con estrema facilità la propria pratica.

La Presidenza

### INNOVAZIONE PER SEGUIRE AL MEGLIO LE TUE ESIGENZE

A partire da € 8,00 al mese potrai aderire alle tutele per la responsabilità civile patrimoniale (obbligatoria), alla quale con € 11,00 puoi aggiungere le tutele per gli ammanchi di cassa.

I lavoratori con contratto partime beneficiano di uno sconto del 30%

- partime orrizzontale lavorare tutto l'anno (12 buste paga)
- partime verticale lavorare 6 mesi l'anno (6 buste paga)



info.almau@gmail.com



06.99335661



3393393893

**INNOVAZIONE PER SEGUIRE  
AL MEGLIO LE TUE ESIGENZE**

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PATRIMONIALE			
<b>A</b>	Massimale per sinistro € 75.000,00	Massimale annuo/persona € 150.000,00	Premio mensile € 8,00
<b>B</b>	Massimale per sinistro € 150.000,00	Massimale annuo/persona € 300.000,00	Premio mensile € 15,00
<b>C</b>	Massimale per sinistro € 250.000,00	Massimale annuo/persona € 500.000,00	Premio mensile € 25,00
DIPENDENTI CATEGORIA MESSI NOTIFICATORI			
<b>Opzione Unica</b>	Massimale per sinistro € 75.000,00	Massimale annuo/persona € 150.000,00	Premio mensile € 15,00
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DA DEFICIENZE DI CASSA			
Premio mensile .....	€		11,00
Massimale (anno/persona) .....	€		15.500,00
Massimale per sinistro .....	€		1.000,00
Franchigia .....	€		100,00
DEFICIENZE DA CASSEFORTI E/O CAVEAU			
Massimale (sinistro/anno/persona) .....	€		5.000,00
Scoperto.....			20%
Detrazione minima a carico dell'assicurato .....	€		100,00



Per i Direttori gli Operatori unici e i Consulenti csap consiglia di aderire all'opzione di tutela legale  
**Tutela legale, lavoro dipendente – ambito penale**

€ 5,00 mensile massimale € 20000,00 unico per sinistro illimitato per anno

Coperture delle spese legali peritali processuali e investigative necessarie in caso di procedimento penale relativo all'attività di lavoro subordinato o parasubordinato e in relazione alla circolazione per ragioni di servizio con veicoli conducibili con patente a/b

Consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie sopra indicate.



**Come aderire alla polizza di responsabilità amministrativa e ammanchi di cassa:**

Basta stampare e compilare la delega (pagg. 3-4-5) e firmare negli spazi contrassegnati, inviare i tre fogli corredati da un documento d'identità o tramite il tuo sindacato di zona oppure tramite foto whatsapp al 3393393893 oppure tramite email a info.almau@gmail.com oppure tramite fax al 06.99335661



Per semplificare e velocizzare al massimo la procedura di adesione puoi aprire il file ricevuto tramite un programma di firma del tipo adobe sign e firm disponibile per ogni piattaforma, (play store, apple store) se sprovvisi, una volta installato aprire il file tramite il programma, porre le firme negli appositi spazi, salvare e inviare o tramite whatsapp al 3393393893 oppure tramite email a info.almau@gmail.com



info.almau@gmail.com



06.99335661



3393393893



5148

**POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE E AMMANCHI DI CASSA  
N. IU7/380935851**

**POLIZZA TUTELA LEGALE E DA CIRCOLAZIONE DEL DIPENDENTE  
IN AMBITO LAVORATIVO N. PC000600004**

COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA
----------------	-----------------

LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE
------------------	----------------

VIA	CITTÀ	CAP	PROVINCIA
-----	-------	-----	-----------

TELEFONO	E-MAIL
----------	--------

FILIALE	UFFICIO	Q.TÀ PRECEDENTE	MATRICOLA
---------	---------	-----------------	-----------

**Dichiaro di essere interessato ad approfondire l'offerta assicurativa per la protezione in caso di responsabilità civile professionale (Protezione del Patrimonio); tutela legale.**

**Firma** .....

**MODULO ADEGUATEZZA AI SENSI DEL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018**

Il presente modulo ha lo scopo di documentare il processo di raccolta di alcune informazioni utili a valutare l'adeguatezza del contratto alle Sue esigenze di copertura assicurativa.

• **La Sua esigenza assicurativa relativa al rischio R.C. Professionale, Tutela legale è soddisfatta dalle garanzie principali sotto indicate?**

SI  NO

- |  |   |
|--|---|
| - Perdite patrimoniali                         | - Tutela trattamento dati personali (Legge Privacy D.lgs. 296/2003) |
| - Danni corporali e materiali                  | - Rischio rapina  |
| - Responsabilità civile da deficienze di cassa | - Protezione legale in attività lavorativa                          |

• **Ha altre esigenze assicurative in relazione a uno o più rischi sopra indicati?**  
Se SI, quali?

SI  NO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

• **L'Aderente/Assicurato prende atto che:**

- le dichiarazioni sopra riportate non determinano i contenuti delle garanzie, che restano regolati dal contratto;
- l'efficacia del contratto potrebbe dipendere da ulteriori specifiche dichiarazioni da rendere ai sensi di legge;
- il contratto prevede clausole che indicano decadenze, esclusioni o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Aderente/Assicurato che possono essere riportati con caratteri di particolare evidenza.

• **L'Aderente/Assicurato dichiara inoltre di aver ricevuto copia del presente modulo.**

.....  
LUOGO E DATA

**Firma** .....

v.2 - 01.04.21

**DICHIARO** di aver ricevuto copia di tutti i documenti costituenti il set informativo ai sensi del Regolamento IVASS 41/2018 e delle Condizioni generali della Polizza Convenzione Responsabilità Civile Patrimoniale e Ammanchi di Cassa Generali Italia SpA – CSAP n. IU7/380935851 e della Polizza cumulativa Tutela Legale DAS SpA - CSAP n. PC000600004, mediante comunicazione in formato elettronico trasmessa al mio indirizzo di posta elettronica ..... e di averne preso visione prima della sottoscrizione del presente modulo, ai sensi del Regolamento IVASS 40/2018 e dell'art. 120 quater del Codice delle Assicurazioni.

**Firma** .....

## ADERISCO

alle suindicate polizze, singolarmente prescelte ivi compresa la combinazione per RC Professionale e Garanzia Ammanchi di Cassa, per la durata di 1 anno con tacito rinnovo annuale in conformità a quanto disposto dall'art. 1901 Codice Civile, **la garanzia assicurativa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata praticata la prima ritenuta a ruolo paga del premio assicurativo.**

### Polizza RC Professionale e Ammanchi di Cassa n. IU7/380935851 CSAP / Generali Italia S.p.A.

#### Sezione RC Professionale

- Massimale per sinistro € 75.000    Massimale anno/persona € 150.000    **Premio mensile € 8,00**    **Firma**.....
- Massimale per sinistro € 150.000    Massimale anno/persona € 300.000    **Premio mensile € 15,00**    **Firma**.....
- Massimale per sinistro € 250.000    Massimale anno/persona € 500.000    **Premio mensile € 25,00**    **Firma**.....
- Messi notificatori**  
Massimale per sinistro € 75.000    Massimale anno/persona € 150.000    **Premio mensile € 15,00**    **Firma**.....

#### Sezione Ammanchi di Cassa

- Combinazione unica    **Premio mensile € 11,00**    **Firma**.....

### Polizza Tutela Legale n. PC 000600004 Csap / D.A.S. S.p.A.

- Combinazione unica    **Premio mensile € 5,00**    **Firma**.....



POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE E AMMANCHI DI CASSA N. IU7/380935851

**DELEGA**

POLIZZA TUTELA LEGALE E DA CIRCOLAZIONE DEL DIPENDENTE IN AMBITO LAVORATIVO N. PC000600004

COGNOME E NOME		CODICE FISCALE									
MATICOLA	FILIALE	UFFICIO	Q.TÀ PRECEDENTE								

Autorizzo il datore di lavoro a trattenere mensilmente sulle mie competenze il premio assicurativo riferito alle polizze IU7/380935851 e PC 000600004 come da me sottoscritte e trasferirlo al CSAP. Il CSAP avrà cura di comunicare al datore di lavoro: il mese per il quale deve essere operata la prima trattenuta del premio assicurativo sulle mie competenze; la revoca della trattenuta del premio assicurativo sulle mie competenze.

#### Sezione RC Professionale

- Premio mensile € 8,00**    **Firma**.....
- Premio mensile € 15,00**    **Firma**.....
- Premio mensile € 25,00**    **Firma**.....
- Messi notificatori**  
**Premio mensile € 15,00**    **Firma**.....

#### Sezione Ammanchi di Cassa

- Premio mensile € 11,00**    **Firma**.....

### Polizza Tutela Legale n. PC 000600004 Csap / D.A.S. S.p.A.

- Premio mensile € 5,00**    **Firma**.....

# INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINI ASSICURATIVI DELLE PERSONE FISICHE

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679

La informiamo che Generali Italia s.p.a., in qualità di Titolare del trattamento e Comitato Sindacale Assicurazione Postelegrafonici (di seguito anche CSAP), in qualità di Titolare autonomo, tratteranno i Suoi dati personali - ove indispensabile anche di carattere particolare - al fine di prestare i servizi connessi alle polizze in convenzione, ivi compresi gli adempimenti dei correlati obblighi di legge, la prevenzione di eventuali frodi assicurative, nonché le attività di gestione, assistenza e liquidazione di eventuali sinistri.

La base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di obblighi contrattuali, di obblighi giuridici o nel legittimo interesse del Titolare e/o di terzi. Per quello che attiene invece al trattamento di eventuali dati particolari necessari per l'esecuzione contrattuale, la base giuridica è il consenso stesso. In entrambi i casi il rifiuto a fornire i dati personali o la mancata prestazione del consenso al loro trattamento comporta l'impossibilità di fornire i servizi oggetto del contratto.

Il trattamento sarà effettuato utilizzando idonee misure di sicurezza sia tecniche che organizzative e, comunque, applicando tutte le regole e le indicazioni previste dalle citate norme legislative e regolamentari. La conservazione dei dati avverrà secondo i tempi previsti dalle normative vigenti e dalle disposizioni eventualmente emanate dalle Autorità di settore.

I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti nominati Responsabili Esterni del trattamento (visionare le informative complete dei Titolari per gli elenchi puntuali e/o per categorie).

Con Suo separato consenso facoltativo, che potrà essere sempre revocato e il cui mancato conferimento non comporta conseguenze, CSAP potrà trattare i Suoi dati altresì per attività accessorie all'erogazione dei servizi statuari e regolamentari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rilevazioni statistiche e della qualità dei servizi, newsletter e/o informazioni commerciali sulle proprie attività, svolte in modalità multicanale e/o automatizzate.

**La invitiamo a visionare le informative complete dei Titolari del trattamento** sotto indicati nei rispettivi siti internet ove, oltre a maggiori informazioni, troverà dettagliati i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del Reg. Ue e le modalità per esercitarli (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione nel trattamento, portabilità, opposizione, revoca del consenso, reclamo al Garante, ricorso all'Autorità Giudiziaria).

- GENERALI ITALIA S.p.A. Privacy - via Marocchese 14 31021 Mogliano Veneto (TV)  
www.generali.com, e-mail: privacy.it@generali.com;
- Comitato Sindacale Assicurazione Postelegrafonici - Largo Carlo Salinari 18 00142 Roma (RM)  
www.csap.it, e-mail: presidenza@csap.it

## Io sottoscritto

avendo preso visione dell'informativa fornita da Comitato Sindacale Assicurazione Postelegrafonici, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicata sul sito www.csap.it

### Consenso al trattamento per fini contrattuali e per l'erogazione del servizio FEA

Esprimo il mio libero, specifico ed esplicito consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali - ivi inclusi anche i dati particolari - da parte di Generali Italia S.p.A. e Comitato Sindacale Assicurazione Postelegrafonici e quanti da loro nominati Responsabili Esterni del trattamento per le finalità indicate nell'informativa e nei limiti della stessa.

.....  
LUOGO E DATA

.....  
FIRMA

### Consenso al trattamento per fini accessori alle attività contrattuali da parte di CSAP

Esprimo il mio libero, specifico ed esplicito consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali - con espressa esclusione dei dati sensibili - per le finalità indicate nell'informativa e nei limiti della stessa. Sono consapevole che il mio consenso può essere revocato in ogni momento.

.....  
LUOGO E DATA

.....  
FIRMA

## SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

### Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

#### Art. 1.1 Persone assicurate

L'assicurazione vale per i dipendenti della Società Poste Italiane S.p.A., che risultino regolarmente iscritti alla Contraente e che abbiano compilato regolare scheda di adesione alle condizioni di cui presente polizza cumulativa - Convenzione CSAP/GENERALI ITALIA S.p.A., nonché delle norme che regolano l'assicurazione in essa contenute.

### Art. 1.2 RISCHIO ASSICURATO

#### A) Perdite Patrimoniali

- La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge e di contratto a fronte di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresa la Società Poste Italiane S.p.A., in relazione all'espletamento ed all'adempimento di compiti di ufficio o di incarichi affidatigli e svolti nella qualità di dipendente, ivi compresi coloro abilitati al ruolo di messo notificatore.

- La garanzia comprende sia i danni di cui l'Assicurato debba rispondere direttamente nei confronti dei Terzi, sia le somme che a seguito dell'esercizio del diritto di rivalsa l'Assicurato debba corrispondere a Poste Italiane S.p.A. che abbia risarcito il danno a Terzi.

- Limitatamente ai dipendenti con mansioni amministrative / di ufficio, l'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, cioè a parziale deroga della definizione "perdite patrimoniali", ferma comunque l'esclusione di cui al successivo art. 4 e la non operatività della presente garanzia nel caso delle attività proprie del "messo notificatore" nei cui confronti, diversamente, opera la disciplina prevista dalla sezione specifica del successivo punto C) Garanzia Danni.

- La garanzia opera unicamente ed in conformità a quanto stabilito e regolato dal CCNL e relative leggi di riferimento e pertanto è valida esclusivamente per i rischi non a carico della Società Poste Italiane S.p.A. ferma restando l'esclusione dei casi di dolo.

#### B) Legge Privacy (D.Lgs. n. 196/2003)

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali cagionate ai terzi, in conseguenza dell'errato trattamento, raccolta, registrazione ed elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione dei dati personali purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo e sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalle norme che regolano la materia per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. La presente estensione di garanzia è prestata, nell'ambito del massimale annuo di polizza, fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento, per ogni sinistro e per anno assicurativo, pari al 10% del massimale stesso.

#### C) Garanzia Danni

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi:

- in conseguenza di fatti accidentali personalmente causati durante lo svolgimento dell'attività assicurata compreso il rischio derivante dalla conduzione dei locali in uso all'Assicurato e delle attrezzature e/o impianti ivi esistenti; in caso di presenza di analoga copertura assicurativa da parte della Società Poste Italiane S.p.A., la presente garanzia opererà in secondo rischio.

- dal deterioramento, incendio o furto dei supporti consegnati all'Assicurato dai suoi clienti per la registrazione e l'elaborazione, sempreché sia disponibile una copia del supporto che consenta il ripristino della procedura e dei dati; la Società risponde unicamente delle spese sostenute per il rimpiazzo dei supporti distrutti, danneggiati o sottratti, con esclusione di tutte le spese supplementari anche se contrattualmente a carico dell'Assicurato (tempi supplementari di elaborazione, di studio, di analisi e di programma, ecc.).

#### Dipendenti abilitati al ruolo di messi notificatori

Per le attività proprie del "messo notificatore" dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore anche se derivanti da furto, rapina o incendio, limitatamente al costo di rifacimento dei documenti;

#### D) Rischio Rapina

L'assicurazione vale anche per quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge e di contratto a fronte di perdite patrimoniali involontariamente cagionate alla Società Poste Italiane S.p.A. per:

#### A. Direttore di Ufficio Postale

per le conseguenze di rapina dovute al mancato inserimento della chiusura time lock della cassaforte/caveau, tenendo escluse dalla garanzia, la prima e ultima apertura durante la giornata lavorativa.

La presente estensione di garanzia è prestata, nell'ambito del massimale annuo di polizza, fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento pari a Euro 10.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia fissa di € 1.000,00.

Si intendono in ogni caso escluse le rapine al dispositivo ATM.

#### B. Impiegato di sportello

per le conseguenze di rapina dovute ad eccedenza di cassetto e comprovata da relativo rapporto operazioni dello sportello interessato entro un massimale annuo e per sinistro di € 1.000,00 al netto della giacenza autorizzata da Poste Italiane. La presente estensione di garanzia è prestata, nell'ambito del massimale annuo di polizza, fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento pari a Euro 1.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia fissa di € 200,00.

Nei confronti di entrambe le categorie assicurate, rimangono escluse le conseguenze di rapina avvenute nei 30 minuti successivi all'apertura al pubblico dell'Ufficio Postale e nei 30 minuti antecedenti alla chiusura al pubblico.

La presente estensione di garanzia è valida unicamente per le combinazioni di massimale previste ai punti b) e c) dell'articolo 6 - Pagamento del premio e Massimali e al punto b) del capoverso B) dipendenti con rapporto di lavoro part-time dell'articolo 6 bis Disciplina speciale per categorie.

La garanzia opera unicamente ed in conformità a quanto stabilito e regolato dal CCNL e relative leggi di riferimento e pertanto è valida esclusivamente per i rischi non a carico della Società Poste Italiane S.p.A. ferma restando l'esclusione dei casi di dolo.

### Art. 2 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto dell'assicurazione. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli assicurati dichiarano, e la Società ne prende atto, di non avere mai ricevuto alcuna richiesta di risarcimento - presentate a loro stessi e/o all'Ente di appartenenza - indennizzabili ai sensi della presente assicurazione e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano dar luogo a richieste di risarcimento - presentate a loro stessi e/o all'ente di appartenenza - indennizzabili ai sensi della presente assicurazione. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, purché non determinata da provvedimento di revoca individuale da parte dell'Autorità preposta, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta allo stesso nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto dell'assicurazione.

### Art. 3 - LIMITI DI INDENNIZZO

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza per ogni sinistro fermo restando comunque che in nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto massimale:

- per più sinistri che traggano origine da una stessa causa, anche se presentati all'Assicurato in tempi diversi; in tale ipotesi la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste;

- per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

### Art. 4 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale per i danni:

1. derivanti da smarrimento, distruzione e danneggiamento di cose in genere, salvo quanto previsto dall'Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione, Art. 1.2 Rischio Assicurato, punto C) Garanzia Danni;

2. dalla sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento di denaro o titoli al portatore;

3. derivanti da provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione o aventi in ogni caso natura oblatoria, nonché derivanti da attività inerenti le procedure e gli adempimenti in materia di appalti pubblici e/o concorsi e/o rilascio di licenze;

4. derivanti da scelte di natura discrezionale che esulano e/o esorbitano i poteri conferiti dalla legge, e/o dai regolamenti, nonché non propri della qualifica dell'Assicurato;

5. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantegli direttamente dalla legge;

6. derivanti da fatto doloso;

7. derivanti da Furto, Rapina, Incendio, fatto salvo quanto previsto dall'Art.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE Art. 1.2 Rischio Assicurato, punto C) Garanzia Danni 2° e 3° comma;

8. derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi;

9. alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo fatto salvo quanto previsto dall'Art.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE Art. 1.2 Rischio Assicurato, punto C) Garanzia Danni;

10. derivanti alla mancata stipula di assicurazioni o alla stipula di assicurazioni insufficienti, tanto obbligatorie quanto facoltative, nonché ritardo nel pagamento dei relativi premi;

11. derivanti dall'attività di consigliere di amministrazione, di sindaco o revisore contabile di Società o Enti;

12. conseguenti al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative intraprese purché ciò non derivi da omissioni colpose di disposizioni di legge vigenti o della normativa aziendale;

13. conseguenti ad attività svolte in relazione alla legge 109/94, successive modifiche e regolamento di attuazione;

14. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.);

15. conseguenti ad inquinamento da qualunque causa determinato, interruzione, movimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento delle falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovati nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; conseguenti a danno ambientale;

16. conseguenti a ingiuria, calunnia, diffamazione e concorrenza sleale;

17. conseguenti all'attività di estimatore di pegni;

18. derivanti da mancato, errato, ingegnato funzionamento del sistema informativo e/o di impianto, apparecchiatura componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date (c.d. rischio 2000);

19. derivante da retribuzioni al personale per attività lavorativa richiesta dal dirigente assicurato in contrasto con le vigenti disposizioni;

20. derivante da circolazione di veicoli o da incidenti di lavoro;

21. danni di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto e per i campi elettromagnetici;

22. conseguenti ad azioni od omissioni compiuti allo scopo di causare un illecito profitto e/o vantaggio a favore proprio, la Società Poste Italiane e/o di chiunque altro;

23. conseguenti a reati ove l'Assicurato figuri come imputato, oppure commessi dal coniuge, dal convivente more uxorio, dai genitori, dai figli, dai fratelli e/o sorelle dell'assicurato stesso, nonché se con lui conviventi, dagli altri parenti o affini;

24. perdite patrimoniali derivanti da situazioni note al dipendente assicurato al momento dell'adesione alla presente copertura;

25. derivanti da ammanchi, deficienze di cassa e smarrimento di danaro, da incassi di banconote false e in genere da ammanchi di cassa di valori contenuti in cassetto e caveau, fatto salvo, per quest'ultima ipotesi, la copertura della responsabilità patrimoniale a carico del dipendente da eccedenza dei valori contenuti in cassetto e caveau rispetto al limite stabilito per regolamento da Poste Italiane S.p.A.;

26. dal trattamento di dati personali, ad eccezione di quanto previsto dal precedente Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione Art. 1.2 Rischio Assicurato, punto B) Legge Privacy (D.Lgs. n. 196/2003);

27. derivante da funzioni e/o mansioni, anche saltuarie, di portavalori;

28. conseguenti a sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere, multe, ammende, inflitte direttamente al dipendente dalle autorità governative;

29. conseguenti all'attività connessa all'assistenza e gestione del personale;

30. conseguenti a perdite patrimoniali derivanti dall'uso fraudolento di sistemi di elaborazione dati o computers.

### Art. 5 - SOGGERITI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro suo parente ed affine se convivente, nonché altri componenti di nucleo familiare dell'Assicurato risultanti dal certificato anagrafico dello "stato di famiglia".

### Art. 5 BIS - VINCOLO DI SOLIDARIETÀ

L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato con esclusione della parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con le altre persone.

### Art.5 TER - ALTRE ASSICURAZIONI

Fermo restando quanto regolato dal precedente art. 5 bis Vincolo di solidarietà, è inteso che in caso di coesistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio la presente garanzia è valida esclusivamente a completamento o in eccesso a quanto già assicurato con altra Assicurazione e pertanto diverrà operativa solo in subordine ovvero in base a quanto previsto dall'art. 1910 C.C.

### Art. 6 - PAGAMENTO DEL PREMIO E MASSIMALI

Ciascun Assicurato delega Poste Italiane a trattenere sullo stipendio a favore del C.S.A.P. per la durata contrattuale il premio mensile indicato nella scheda di adesione corrispondente al massimale garantito ossia:

a) massimale € 75.000 per sinistro € 150.000 per anno € 8,00 (comprensivo di imposta)

b) massimale € 150.000 per sinistro € 300.000 anno € 15,00 (comprensivo di imposta)

c) massimale € 250.000 per sinistro € 500.000 anno € 25,00 (comprensivo di imposta)

In conformità a quanto disposto dall'Art. 1901 del C.C. la garanzia assicurativa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata praticata la prima ritenuta a ruolo del premio assicurativo.

### Art. 6 BIS - DISCIPLINA SPECIALE PER CATEGORIE

A) Dipendenti abilitati al ruolo di messi notificatori

Fermo restando quanto regolato dal precedente art. 6 Pagamento del premio e Massimali, nei soli confronti del personale abilitato al ruolo di messo notificatore, viene previsto un unico scaglione di copertura non opzionale: massimale € 75.000 per sinistro € 150.000 per anno € 15,00 (comprensivo di imposta).

B) Dipendenti con rapporto di lavoro part-time

Fermo restando quanto regolato dal precedente art. 6 Pagamento del premio e Massimali, nei soli confronti del personale con rapporto di lavoro part-time, vengono previsti i seguenti massimali:

a) massimale € 75.000 per sinistro € 150.000 per anno € 5,60 (comprensivo di imposta)

b) massimale € 150.000 per sinistro € 300.000 anno € 10,50 (comprensivo di imposta)

La garanzia è operante per i dipendenti con rapporto di lavoro part-time per rischi professionali purché sia stato effettuato, a mezzo trattenuta sullo stipendio, il pagamento della relativa rata di premio. Se la trattenuta sullo stipendio non potrà essere garantita mensilmente dal tipo di contratto part-time dell'Assicurato, nei mesi in cui il dipendente postale presterà servizio e quindi percepirà la busta paga mensile relativa, sarà effettuata la trattenuta di una quota doppia che andrà a coprire i mesi dove non sarà erogata la busta paga stessa.

Nel caso in cui si dovesse cambiare la formula contrattuale con Poste Italiane che non preveda più una continuità di busta paga mensile si dovranno ricontrattare le modalità di pagamento del suddetto premio assicurativo. A tal fine sarà onere dell'Assicurato contattare il CSAP non appena avuta conoscenza dell'intervenuta modifica della formula contrattuale applicata con Poste Italiane.

### Art. 7 - MASSIMA ESPOSIZIONE DELLA SOCIETÀ

La Società non corrisponderà somme superiori a € 2.500.000,00 (duemilioni- cinquecentomila/ 00) per più sinistri fra tutti gli Assicurati verificatisi nel medesimo periodo assicurativo annuo.

### Art. 8 - DETERMINAZIONE DEL DANNO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a notificare alla Società l'ammontare dell'importo da versare a Poste Italiane o al Terzo Danneggiato, esibendo la lettera di addebito.

L'Assicurato dovrà immediatamente comunicare il sinistro al CSAP e non potrà, nei casi più gravi, assumersi alcun tipo di responsabilità. La Società effettuerà il rimborso fino alla concorrenza del capitale garantito entro i 15 giorni successivi, sempreché la pratica sia corredata dei documenti da cui risultino il fatto, il danno e le cause che hanno indotto Poste Italiane ad addebitare la responsabilità civile e patrimoniale all'assicurato.

### Art. 9 - DIRITTO DI SURROGA DELL'ASSICURAZIONE

Fermo restando il disposto dell'Art.1916 C.C., la Società, anche prima di effettuare il rimborso, potrà, previo avviso al Contraente o all'Assicurato con lettera raccomandata, agire, quale mandataria dell'Assicurato stesso, nei confronti delle persone che con i loro atti hanno determinato la responsabilità causata dall'addebito.

## SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DA DEFICIENZE DA CASSA

### Art. 10 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Ai fini della presente sezione l'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile gravante sull'assicurato nella sua qualità di dipendente addetto alla riscossione e/o maneggio di denaro e/o valori presso tutte le agenzie di Poste Italiane e ha per oggetto i rimborsi posti a carico degli assicurati stessi dalle Poste Italiane ai sensi di legge o dei contratti collettivi di lavoro, esclusivamente per deficienze di cassa (contanti e valori) imputabili a colpa dei medesimi, confermata dai prescritti controlli e verificatisi durante il periodo di assicurazione.

## DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO ASSICURATIVO

### Art. 1 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA - DURATA DEL RAPPORTO ASSICURATIVO

La Polizza Collettiva ha effetto dalle ore 24 del giorno di adesione del Primo Assicurato, ha una durata annuale e si rinnova tacitamente di anno in anno, in mancanza di disdetta, da comunicare all'altra Parte mediante lettera raccomandata che deve pervenire al destinatario almeno 30 giorni prima della scadenza.

Dalla data di effetto della disdetta (data scadenza) non verranno accettati nuovi inserimenti, mentre per i rischi già assicurati, la copertura proseguirà fino alla scadenza dell'annualità assicurativa del singolo Certificato, senza la possibilità di ulteriore rinnovo. Per i Moduli di Adesione il rapporto assicurativo:

- ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il primo premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento;
- cessa il primo giorno del mese successivo all'ultima mensilità in cui è stato corrisposto il premio di rinnovo.

I premi devono essere pagati dall'Agenzia cui la Polizza è assegnata.

Per quanto riguarda il pagamento dei premi dei singoli assicurati si precisa che in conformità con quanto disposto dall'art. 1901 del Codice Civile, la copertura assicurativa del singolo ha effetto:

- a) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata praticata la prima ritenuta a ruolo del premio assicurativo da parte del datore di lavoro. Resta confermato che, nel caso in cui la prima ritenuta di premio sullo stipendio non sia stata effettuata per motivi operativi e/o tecnico-informativi del datore di lavoro, la garanzia sarà ugualmente operante come sopra purché sia stata data comunicazione alla Società dell'avvenuto disguido. Si procederà al recupero della quota.
- b) dalle ore 24 del giorno in cui è avvenuto il pagamento della prima rata del premio stabilito nel caso in cui il pagamento del premio venga effettuato direttamente dall'Assicurato alla Contraente attraverso RID bancario mensile oppure con bonifico bancario o conto corrente postale trimestrale, semestrale o annuale. Il pagamento della rata successiva alla prima deve essere effettuato dall'Assicurato prima della scadenza di quest'ultima e così successivamente.

### Art. 2 - ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

In caso di cessazione del rischio il contratto si scioglie se l'Intestatario del certificato ne fornisce immediata e documentata comunicazione alla Società, fermo restando l'obbligo per lo stesso del pagamento delle rate di premio nel frattempo già scadute e senza l'obbligo da parte della Società del rimborso del premio.

Per quanto riguarda il RECESSO IN CASO DI SINISTRO o RECESSO ANNUALE si dispone quanto segue:

- a) Polizza Collettiva:  
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dalla definizione dello stesso, le Parti potranno recedere dalla Polizza Collettiva, con preavviso di 15 giorni da darsi con lettera raccomandata A.R.

Il recesso dalla Polizza avrà i seguenti effetti sui singoli Certificati:

1. la copertura verrà garantita fino alla scadenza annuale, senza possibilità di rinnovare per una ulteriore annualità;
2. dalla data di effetto del recesso non verranno accettate nuove adesioni.

b) Singola Adesione

La Società dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dalla definizione dello stesso potrà inviare all'Intestatario del Certificato, almeno 30 giorni prima della scadenza, lettera raccomandata, ove comunicherà l'impossibilità di rinnovare la copertura. La tessera facoltà è riconosciuta all'Aderente.

### Art. 3 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell'Intestatario del Certificato di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontaria dello stesso, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali errori od omissioni siano avvenute in buona fede. Resta inteso che l'Intestatario avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

### Art. 4 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto, in particolare la disdetta deve essere comunicata con lettera raccomandata. Tutte le comunicazioni alle quali l'Aderente è tenuto devono essere fatte per iscritto e indirizzate alla Direzione della Società o all'Intermediario cui la polizza è assegnata. Qualora il contratto fosse intermediato da un Broker, le comunicazioni fatte al Broker s'intendono come fatte alla Società, parimenti ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker s'intende come fatta all'Aderente.

### Art. 5 - ALTRE ASSICURAZIONI

L'Intestatario e/o l'Assicurato devono dare comunicazione alla Società dell'esistenza e/o della successiva stipulazione, con la Società stessa o con altri Assicuratori, di altre polizze che assicurano il medesimo rischio. In caso di sinistro, l'Intestatario e l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ.

### Art. 6 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.

### Art. 7 - TASSE ED IMPOSTE

Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

### Art. 8 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

I rapporti contrattuali sono regolati dal presente contratto, dalle sue appendici e - per quanto ivi non precisato - dalle norme di legge.

## DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

### Art. 9 - DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società, attraverso una delle seguenti modalità:

- Denuncia telefonica, chiamando al numero verde 800849090, attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 8:00 alle 18:00. In alternativa, la denuncia potrà essere inoltrata all'intermediario con la seguente modalità:

- Denuncia scritta tramite posta elettronica all'indirizzo sinistri\_csap@pecagenzia-speciale.it o tramite raccomandata all'Agenzia Speciale FL di Defini, Fortunato, Fortunato Snc - Largo Carlo Salinari 18 - 00142 Roma.

Occorrerà indicare il numero della Polizza Collettiva e il numero progressivo riportato sul certificato di adesione, trasmettendo tutti gli atti e i documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, o il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo.

Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà anche gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000,00.

Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno. La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società.

### Art. 10 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

Ricevuta la denuncia, la Società (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del codice delle Assicurazioni Private - D. Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia.

A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al Legale designato ai sensi dell'Articolo 9. Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

- l'Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
- gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
- gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
- prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, l'Assicurato deve ottenere conferma a procedere da parte della Società.

• l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezioni i casi di comprovata urgenza - con conseguente impassibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

### Art. 11 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO - ARBITRATO

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitro saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

### Art. 12 - RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giurisdizionalmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

## DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA TUTELA LEGALE

### Art. 13 - OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale previsto nel Modulo di Adesione e delle condizioni del contratto, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.

Vi rientrano le spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:
- le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento entro il limite massimo di € 1.000,00;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente, entro il limite massimo di € 10.000,00.

L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conterà gli interessi al tasso legale corrente. La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta l'eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

### Art. 14 - AMBITO DELLA GARANZIA

#### Sezione difesa penale lavoro dipendente

Con riferimento all'Art. 13 "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE", la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Aderente indicato nel Modulo di Adesione, relativamente all'ambito del lavoro subordinato o parasubordinato svolto.

Tale Tutela si sostanzia nella Difesa Legale nel caso in cui la persona Assicurata sia sottoposta a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione.

#### Sezione difesa al volante

Con riferimento all'Art. 13 "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE", la garanzia riguarda la tutela dei diritti della Persona assicurata in relazione alla guida o all'utilizzo di veicoli a motore, conducbili con patente di guida A e B, per ragioni di servizio.

Tale tutela si sostanzia nella Difesa Legale della Persona Assicurata qualora sia sottoposta a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. La garanzia è da intendersi limitatamente alla guida o all'utilizzo dei veicoli per ragioni di servizio.

Sono compresi i procedimenti per i reati previsti agli articoli 589-bis (Omicidio Stradale) e 590-bis (Lesioni Personali stradali gravi e gravissime) del Codice Penale.

### Art. 15 - PERSONE ASSICURATE

Le garanzie operano a favore dell'Aderente indicato nel Modulo di Adesione.

### Art. 16 - SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE CONSULDAS

Ad integrazione delle garanzie, la Società garantisce un servizio di Consulenza Legale Telefonica con numero verde nelle materie previste in polizza, attivabile:

- contattando il numero verde 800/849090
- scrivendo a consuldas@das.it.

### Art.17 - ESCLUSIONI

#### Sezione difesa penale lavoro dipendente

- La garanzia è esclusa per:
  - controversie e procedimenti derivanti da eventi di vita privata e di relazione;
  - materia fiscale/tributaria e materia amministrativa;
  - controversie di natura civile inerenti il rapporto di lavoro subordinato.

#### Sezione difesa al volante

- la garanzia è esclusa per:
  - controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà, guida o utilizzo di veicoli a motore, conducbili con certificato di idoneità alla guida di ciclomotori e/o patente di guida A e B, per uso privato;
  - i casi in cui il conducente non sia in possesso dei requisiti o non sia abilitato alla guida secondola normativa vigente, oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, o è munito di patentescaduta, ma ottenga il riascilo o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante.

### Art. 18 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Per tutte le coperture le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d'Europa. I servizi di Consulenza Legale telefonica, tramite numero verde, risultano operanti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

### Art. 19 - INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato avrebbe iniziato a violare norme di legge. La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24 del giorno di decorrenza del certificato di Assicurazione.

## ASSICURAZIONE PIU' SICURA E PIU' LEGGERA



I dipendenti di **Poste Italiane** potranno stipulare polizze RC Auto con tariffe sulla Responsabilità Civile e il Furto/Incendio ancora più vantaggiose

con **Trattenute Mensili in Busta Paga**

Compila i campi sottostanti ed inviaci comodamente il tutto tramite **Foto Whatsapp** o **email** o **fax**.  
Csap ti darà rapidamente la soluzione giusta per te

cognome e nome		luogo e data di nascita		codice fiscale	
residenza (via - città - cap)			marca e modello auto		targa
tel. cellulare		email			
ufficio appartenenza		filiale	scadenza polizza		codice promozione

### consenso al trattamento assicurativo dei dati personali comuni e sensibili

Preso atto dell'informativa dell'art.13 DLgs 196/2003 ed inserita nelle condizioni integrali di polizza, ai sensi degli artt.13,23,26,42 e 45 del DLgs 196/03 acconsento al trattamento ed alla comunicazione alle categorie di soggetti indicati nell'informativa dei dati personali comuni e sensibili che mi riguardano funzionali alla conclusione e alla gestione del rapporto assicurativo e dei sinistri.

Luogo e data

Dipendente

firma

Acconsento altresì al trattamento per finalità di promozione nuove polizze e/o per rilevare il grado di soddisfazione del servizio offerto

Dipendente

firma



Tel e Whatsapp **339 3393893**



Email **autocsap@gmail.com**



Fax **06/99335661**

**Compila il form sopra o inviaci i dati richiesti 1 mese prima della scadenza assicurativa annuale della tua auto**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Soccorso stradale              | <input type="checkbox"/> Furto / Incendio     | <input type="checkbox"/> Cristalli      |
| <input type="checkbox"/> Tutela Legale                  | <input type="checkbox"/> Eventi atmosferici   | <input type="checkbox"/> Atti vandalici |
| <input type="checkbox"/> Guida esperta (più di 26 anni) | <input type="checkbox"/> Aumento massimale RC |   |

**Altre info**

---



---



---



---

**Firma contraente**